



**CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI**  
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA  
TUTELA E IL BENESSERE  
DEGLI ANIMALI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del  
24/01/2013

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

### Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Cava de' Tirreni, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Cava de' Tirreni, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
2. Il Comune di Cava de' Tirreni, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Cava de' Tirreni, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
4. Il Comune di Cava de' Tirreni, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Il Comune di Cava de' Tirreni individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

6. Il Comune di Cava de' Tirreni, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
7. Il Comune di Cava de' Tirreni promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
8. Il Comune di Cava de' Tirreni in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

### **Articolo 3 - Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base all'art.3 D.P.R. 31 marzo 1979, attraverso i propri organi, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Articolo 4 - Tutela degli animali**

1. Il Comune di Cava de' Tirreni riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente L.R. 16/2001, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

## **TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 5 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e

non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

### **Articolo 6 - Ambito di Applicazione**

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Cava de' Tirreni.
2. Le modifiche e gli assetti del tenitorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

## **TITOLO III**

### **Articolo 7 - Disposizioni Generali**

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
  - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
  - informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
  - sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

### **Articolo 8 - Divieti generali**

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale,

sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
10. È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

13. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo, salvo nei casi previsti dalla legge;
15. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
16. È vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
18. È vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Cava de' Tirreni. E' consentito solo alle gattare o alle associazioni volontarie animaliste per la cattura di gatti randagi al solo scopo di sterilizzazioni o per cure veterinarie.
19. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Cava de' Tirreni, la vendita, il trasporto, l'uso di collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
20. È vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
21. È vietato destinare animali alla vivisezione o alla sperimentazione scientifica.
22. È vietato, su tutto il territorio del Comune di Cava de' Tirreni, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. È altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.
23. È vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario.
24. Divieto di commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona e distruggerne i siti di riproduzione.

### **Articolo 9 - Abbandono di animali**

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

### **Articolo 10 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

### **Articolo 11 - Avvelenamento di animali**

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

### **Articolo 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli edifici pubblici**

1. È consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cava de' Tirreni secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.

2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. I cani, accompagnati dal proprietario e/o detentore hanno libero accesso a tutti gli uffici ed esercizi pubblici situati nel Comune di Cava de' Tirreni, salvo quelli per cui i proprietari e/o gestori segnalino un divieto ai sensi delle norme vigenti.
5. I proprietari o detentori a qualunque titoli, che conducono gli animali negli uffici ed esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio e ove necessario anche apposita museruola o idoneo trasportino, avendo inoltre cura che non sporchino e non creino danno.
6. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, previa comunicazione al Sindaco, corredata dal parere favorevole congiunto del Servizio Igiene degli alimenti e Nutrizione e del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, potranno liberamente scegliere di fare accedere o meno gli animali d'affezione nel proprio esercizio apponendo in tal caso apposita vetrofania predisposta dal titolare e/o associazione a cui è iscritto.
7. Ai cani di piccola taglia (di peso inferiore ai 10 kg) è consentito l'accesso negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' art. 5 lett. A e B della legge 287 del 25/08/1991
  - a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  - b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari). Si elencano alcuni punti che dovranno essere adottati dai gestori dei Pubblici Esercizi al fine di non inficiarne la sicurezza igienica:
    - a. l'accesso dell'animale è consentito unicamente nella sala/area riservata alla somministrazione e non dovrà mai essere consentita nei locali utilizzati per cucinare;
    - b. eventuali deiezioni dovranno immediatamente essere rimosse dal proprietario/detentore; a tal proposito, il titolare dovrà mettere a disposizione del cliente attrezzature e materiale a perdere per l'eventuale allontanamento delle deiezioni, curando immediatamente la disinfezione e la pulizia;
    - c. guinzaglio, museruola e/o trasportino: gli animali saranno tenuti al guinzaglio o accompagnati con idoneo trasportino, al di fuori dell'eventuale momento di consumo del pasto, dovranno portare la museruola;
    - d. la somministrazione di alimenti agli animali potrà avvenire in recipienti collocati esclusivamente sul pavimento.

### **Articolo 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni**

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

### **Articolo 14 - Vendita e toelettatura di animali vivi**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate. Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e

- disinfettabili e per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
  5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
  6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
  7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
  8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due (2) dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
  9. È vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. È parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
  10. È vietato vendere animali ai minori di anni 18.

## **Articolo 15-Adozioni**

1. Al momento dell'adozione presso strutture di ricovero pubbliche o private viene fatto sottoscrivere il "Documento d'adozione", quale certificato di acquisizione dell'animale. I cani devono essere provvisti di microchip e iscritti all'anagrafe canina. Con la suddetta sottoscrizione l'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni di salute e benessere e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi all'identificazione e alla registrazione dell'animale stesso. Il nuovo proprietario sottoscrive anche un consenso informato sulle condizioni sanitarie dell'animale al momento dell'adozione.

## **Articolo 16 - Smarrimenti/Ritrovamenti di animali**

1. Oltre all'intervento previsto per legge da parte degli enti competenti è possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale anche mediante l'uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente.
2. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio Veterinario A.S.L. Sa - ambito 1 competente per territorio.
3. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario A.S.L. Sa - ambito 1 competente per territorio e per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche al canile Municipale.
4. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario A.S.L. Sa - ambito 1 e per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche al canile Municipale.
5. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
6. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche se temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

## **TITOLO IV - CANI**

### **Articolo 17 - Definizione**

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

### **Articolo 18 - Anagrafe Canina**

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio in base all'art 4 della L.R 16/2001 e successive modifiche, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza, entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
2. I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip fornito dal Comune o acquistati presso un rivenditore autorizzato. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchips è eseguita dai Servizi Veterinari delle AUSL o da veterinari liberi professionisti. I proprietari dei cani, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere all'Anagrafe

Canina l'attestazione veterinaria di identificazione trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.

3. I proprietari sono tenuti a segnalare all'Anagrafe Canina:
  - entro 15 (quindici) giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza
  - entro 3 (tre) giorni lo smarrimento o la sottrazione del cane.

La comunicazione del decesso, dello smarrimento e del cambio di residenza all'interno del Comune di Cava de' Tirreni può essere effettuata telefonicamente, via fax o via posta elettronica all'Ufficio Anagrafe Canina.

### **Articolo 19 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale**

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero. È fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Cava de' Tirreni segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
6. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

7. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

## **Articolo 20 – Cani liberi accuditi**

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della circolare del Ministero della Sanità 14 maggio 2001 n. 5 e della L.R. 16/2001, il Comune di Cava de' Tirreni riconosce e promuove la figura del cane libero accudito. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all' Ufficio competente per la Tutela degli Animali ed al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL territorialmente competente per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire agli animali i parametri minimi di sostentamento dei cani.

## **Articolo 21 - Detenzione e attività motoria**

1. Il proprietario, possessore o detentore è responsabile civilmente e penalmente di ogni azione del cane da lui detenuto.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
3. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere all'animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra e il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Dovrà sempre essere consentito l'accesso all'acqua mantenuta in contenitore collocato all'ombra in modo tale da non poter essere ribaltato dall'animale.
4. Box e recinti devono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale, disporre di zone sia all'ombra che soleggiate, e consentire l'accesso ad un rifugio.
5. Se indispensabile, l'uso della catena dovrà essere adeguata alle dimensioni del cane e tale da permettere di raggiungere agevolmente la ciotola dell'acqua e del cibo, un rifugio e di disporre di zone sia all'ombra che soleggiate. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti all' estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. È comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
6. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.

## **Articolo 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. L'accesso ai cani in giardini, parchi ed aree pubbliche è consentito con guinzaglio di lunghezza massima 1,5 mt e museruola al seguito. In ogni caso ai cani, anche se condotti con guinzaglio o museruola, è vietato l'accesso nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate.

Sarà cura del Comune di Cava de' Tirreni individuare appositi spazi nel perimetro dei Parchi Pubblici da adibire, previa recinzione, a sguinzagliatoio per cani padronali.

## **Articolo 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che potranno essere conferite nei cassonetti o in contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

## **Articolo 24 - Cattura**

1. È fatto divieto di mettere in atto catture di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti individuati da leggi vigenti, salvo comprovata causa di forza maggiore che dovranno comunque essere effettuate con metodi incruenti.
2. Una volta recuperati gli animali saranno ospitati presso le strutture di ricovero competenti per territorio.

## **Articolo 25 - Documenti da portare al seguito**

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

## **Articolo 26 - Canile Municipale**

1. Il ricovero e la custodia di cani randagi e vaganti sul territorio comunale, di cani per i quali la normativa vigente in materia prescrive l'obbligo di custodia, sono assicurati dal Comune di Cava de' Tirreni, attraverso apposita struttura di ricovero. Tale materia è disciplinata dal Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del canile/gattile e per la disciplina dei servizi correlati.

## **TITOLO V - GATTI**

### **Articolo 27 - Definizione dei termini usati nel presente articolo**

1. Per "gatto libero" s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme agli altri gatti.
2. Per "colonia felina" di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti è denominata "gattaro" o "gattara".

### **Articolo 28 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline**

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

### **Articolo 29 - Colonie feline e gatti liberi**

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo per motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi.
2. Qualora il Settore Tutela Ambiente riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, sentito il parere della Commissione ed in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il

riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

### **Articolo 30 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

### **Articolo 31 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

1. Al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio competente, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio competente. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio competente che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).

### **Articolo 32 - Alimentazione dei gatti**

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

### **Articolo 33 - Detenzione dei gatti di proprietà**

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione,

segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

### **Articolo 34 - Sterilizzazione**

1. Il Comune di Cava de' Tirreni concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio competente, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

### **Articolo 35 - Cantieri**

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

## **TITOLO VI - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

### **Articolo 36 - Fauna selvatica**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'1 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito

dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
7. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacci e/o la distruzione dei nidi.
8. In osservanza del DPR 357/97 e della L. n 104/2005 la sopravvivenza di colonie di chiroterteri in edifici dovrà essere garantita ogniqualvolta questo sia possibile ed eventuali casi conflittuali, gestiti nel rispetto della suddetta normativa, e se necessario, avvalendosi della consulenza di esperti.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono dare comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

### **Articolo 37 - Fauna esotica**

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti dalla Legge Regionale (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

## **TITOLO VII - ALTRE SPECIE ANIMALI**

### **Articolo 38 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica**

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
  - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
  - provvedere all'eliminazione e alla chiusura, con idonei sistemi (es. reti a maglie sottili), delle zone di nidificazione in stabili di proprietà privata che nel centro urbano si identificano con soffitte abbandonate, torri, edifici fatiscenti, fori, campanili e quanto altro previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove necessarie;
  - installare, ove possibile, idonei sistemi di dissuasione nei posatoi abituali in stabili di proprietà pubblica e privata (cornicioni, gronde, fori, fasce marcapiano, frontali, sporgenze o rientranze di qualsiasi natura, ecc.) previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove richieste;
  - rimuovere le deiezioni e ogni altro tipo di rifiuto derivante dalla presenza dei piccioni, accumulatisi in stabili od aree di proprietà pubblica e privata e la conseguente accurata disinfezione dei siti;
2. Si dispone il divieto di somministrazione ai piccioni domestici, diretto o indiretto, di alimenti di qualsivoglia natura, anche sterilizzanti o tossici;

### **Articolo 39 - Detenzione di volatili ed animali acquatici**

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
3. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

4. Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
5. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
6. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
7. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande: oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;
  - tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

## **TITOLO VIII - CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI**

### **Articolo 40 - Divieti**

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.
2. Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.

## Articolo 41 - Requisiti minimi

1. È consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi aventi al seguito animali che appartengono alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:
  - a. Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama): Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno ad un strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti).
  - b. Zebre: Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno ad un strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali.
  - c. Bisonti, bufali ed altri bovidi / struzzi e altri ratiti: Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. di per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.
  - d. Rettili: Ferme l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari /terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coibentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.
2. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati. privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

3. È espressamente vietato utilizzare frustare che animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere valutato alla stregua Idi maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.
4. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
5. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.
6. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

#### **Articolo 42 - Divieto di esibizione al di fuori della struttura**

1. Nessuno degli animali al seguito del circo o della mostra viaggiante può essere esibito al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

#### **Articolo 43 - Competenze del Comune**

1. Fermo quanto previsto agli articoli 39 e 40 che precedono, è fatto comunque obbligo ai circhi che vogliano ottenere l'autorizzazione ad attendarsi sul territorio di consegnare al Comune, contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione di area pubblica per l'insediamento della struttura, scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli animali al seguito, secondo lo schema allegato al presente regolamento.
2. Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), deve essere restituita al Comune che ne trasmette copia all'Azienda Sanitaria Locale, Area Dipartimentale di

Sanità Pubblica, competente per territorio per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione suddetta. In particolare, alla scheda dovrà essere allegata:

- a. documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
  - b. estremi dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, ai sensi della Legge n. 150/92, nel caso in cui siano presenti e utilizzati tali animali;
  - c. nominativo del veterinario di riferimento, al fine di garantire la salute e il corretto mantenimento degli animali;
  - d. elenco del personale dipendente e consulente, con le relative mansioni e curriculum professionale;
  - e. dichiarazione sulla presenza di regolare documentazione CITES, per gli animali per cui è prevista, e dichiarazione, per gli animali non in documentazione CITES, attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
  - f. elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
  - g. planimetrie complete di misure, data e firma di tecnico abilitato o del legale rappresentante;
  - h. elenco degli automezzi adibiti al trasporto di animali ai sensi del D. Lgs. n.532/92 e successive modifiche o integrazioni;
  - i. piano di emergenza in caso di fuga;
  - j. dichiarazione di sussistenza di convenzione con una società accreditata per lo smaltimento delle deiezioni degli animali e della paglia esausta delle lettiere.
  - k. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari, con indicazione dei luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
  - l. autorizzazione prefettizia.
3. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui al presente articolo ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali.

#### **Articolo 44 -Registro**

1. Oltre alla documentazione di cui articolo che precede, al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e succ. modifiche e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.
2. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

---

## TITOLO IX - RETTILI E ANFIBI

### Articolo 45 - Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.
2. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.

### Articolo 46 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e teche

1. Acquari e terracquari e teche (di seguito nominati “contenitori”) devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.
2. I contenitori devono presentare internamente superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.
3. I contenitori devono duplicare gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.
4. I contenitori devono presentare un sistema di aerazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.
5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza dei contenitori deve rispondere ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi, sauri e loricati, 300 % della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 70 % della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); tartarughe, 500 % della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore). La larghezza dei contenitori deve essere almeno la metà delle misure sopra elencate. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori: per le tartarughe a cm 60x40 di altezza cm 35 (incremento del 30% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo), per le altre specie a cm 60x40 di altezza cm 35 (incremento del 20% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo).
6. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibe devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.

7. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi.
8. Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diverse nello stesso contenitore.

## **TITOLO X – CAVALLI**

### **Articolo 47 - Principi distintivi**

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità alla abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli. devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, ridimensionabili in funzione della stazza;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; e) il Servizio Veterinario Azienda Usi verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

### **Articolo 48 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico**

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:

- T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
  - Lipizzani
  - Maremmani
  - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
  3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

#### **Articolo 49 - Abilitazione del cavallo**

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

#### **Articolo 50 - Limitazioni all'uso del cavallo**

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo e leggero trotto.

#### **Articolo 51 - Revoca della licenza**

1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

---

## TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 52 - Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 20 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto.  
Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.  
L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza: in esso dei requisiti di legge e previa convenzione.  
Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

### **Articolo 53 - Istituzione ufficio tutela diritti animali**

1. È intenzione dell'Amministrazione comunale istituire un ufficio ad hoc come scopo precipuo quello di dare informazioni ai cittadini sulle leggi esistenti in materia di protezione degli animali, e sui servizi relativi agli animali, sull'anagrafe canina, microchips e passaporto sanitario sulle adozioni di cani che si trovano in canile. Inoltre dovrà:
  - sostenere la tutela dei diritti degli animali,
  - fronteggiare qualsiasi emergenza o problema ad essi connessi,
  - migliorare l'approccio dei cittadini verso gli animali,
  - studiare il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione, anche attraverso l'elaborazione di dati relativi alle denunce dei cittadini,
  - elaborare programmi e strategie per la sensibilizzazione dei cittadini, per la riduzione del fenomeno dell'abbandono e per l'affido degli animali ritrovati,
  - controllare le condizioni degli animali, soprattutto quelli ospitati presso canili comunali e privati,
  - monitorare le colonie di gatti presenti sul territorio,
  - coordinare l'attività delle Associazioni animaliste presenti sul territorio,
  - dare risposte concrete a tutte le richieste riguardanti il mondo animale, con una totale disponibilità di aiuto nei confronti dei cittadini, per le problematiche legate agli animali,
  - provvedere attraverso progetti regionali o comunali alla sterilizzazione di gatti e cani liberi e padronali

### **Articolo 54 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio comunale competente per la Tutela degli Animali, ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità e le Onlus.
4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

### **Articolo 55 - Norme transitorie**

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal

presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

## INDICE

<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</b> .....	1
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
ARTICOLO 2 - PRINCIPI E FINALITÀ.....	1
ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL SINDACO.....	2
ARTICOLO 4 - TUTELA DEGLI ANIMALI.....	2
<b>TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	2
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI .....	2
ARTICOLO 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
<b>TITOLO III</b> .....	3
ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ARTICOLO 8 - DIVIETI GENERALI.....	3
ARTICOLO 9 - ABBANDONO DI ANIMALI.....	6
ARTICOLO 10 - DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA .....	6
ARTICOLO 11 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI.....	6
ARTICOLO 12 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E NEGLI EDIFICI PUBBLICI.....	6
ARTICOLO 13 - DETENZIONE DI ANIMALI NELLE ABITAZIONI .....	8
ARTICOLO 14 - VENDITA E TOELETTATURA DI ANIMALI VIVI .....	8
ARTICOLO 15-ADOZIONI .....	9
ARTICOLO 16 - SMARRIMENTI/RITROVAMENTI DI ANIMALI.....	10
<b>TITOLO IV - CANI</b> .....	10
ARTICOLO 17 - DEFINIZIONE.....	10
ARTICOLO 18 - ANAGRAFE CANINA .....	10
ARTICOLO 19 - RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	11
ARTICOLO 20 – CANI LIBERI ACCUDITI.....	12
ARTICOLO 21 - DETENZIONE E ATTIVITÀ MOTORIA .....	12
ARTICOLO 22 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE .....	13
ARTICOLO 23 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI .....	13
ARTICOLO 24 - CATTURA.....	13
ARTICOLO 25 - DOCUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO.....	13
ARTICOLO 26 - CANILE MUNICIPALE .....	14
<b>TITOLO V - GATTI</b> .....	14
ARTICOLO 27 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ARTICOLO .....	14
ARTICOLO 28 - STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE .....	14
ARTICOLO 29 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI.....	14
ARTICOLO 30 - CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI SUL TERRITORIO ..	15
ARTICOLO 31 - ATTIVITÀ DI CURA DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI.....	15
ARTICOLO 32 - ALIMENTAZIONE DEI GATTI .....	15

ARTICOLO 33 - DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETÀ .....	15
ARTICOLO 34 - STERILIZZAZIONE.....	16
ARTICOLO 35 - CANTIERI .....	16
<b>TITOLO VI - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....</b>	<b>16</b>
ARTICOLO 36 - FAUNA SELVATICA .....	16
ARTICOLO 37 - FAUNA ESOTICA .....	17
<b>TITOLO VII - ALTRE SPECIE ANIMALI .....</b>	<b>18</b>
ARTICOLO 38 - DELLA POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA VARIETÀ DOMESTICA .....	18
ARTICOLO 39 - DETENZIONE DI VOLATILI ED ANIMALI ACQUATICI.....	18
<b>TITOLO VIII - CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI.....</b>	<b>19</b>
ARTICOLO 40 - DIVIETI .....	19
ARTICOLO 41 - REQUISITI MINIMI.....	20
ARTICOLO 42 - DIVIETO DI ESIBIZIONE AL DI FUORI DELLA STRUTTURA .....	21
ARTICOLO 43 - COMPETENZE DEL COMUNE .....	21
ARTICOLO 44 -REGISTRO .....	22
<b>TITOLO IX - RETTILI E ANFIBI.....</b>	<b>23</b>
ARTICOLO 45 - DETENZIONE DI RETTILI E ANFIBI.....	23
ARTICOLO 46 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DI ACQUARI, TERRACQUARI E TECHE .....	23
<b>TITOLO X – CAVALLI.....</b>	<b>24</b>
ARTICOLO 47 - PRINCIPI DISTINTIVI .....	24
ARTICOLO 48 - RAZZE DI CAVALLO IDONEE PER IL TRASPORTO PUBBLICO.....	24
ARTICOLO 49 - ABILITAZIONE DEL CAVALLO .....	25
ARTICOLO 50 - LIMITAZIONI ALL'USO DEL CAVALLO .....	25
ARTICOLO 51 - REVOCA DELLA LICENZA.....	25
<b>TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>26</b>
ARTICOLO 52 - SANZIONI .....	26
ARTICOLO 53 - ISTITUZIONE UFFICIO TUTELA DIRITTI ANIMALI.....	27
ARTICOLO 54 - VIGILANZA .....	27
ARTICOLO 55 - NORME TRANSITORIE.....	27